

ATTO N. 982/BIS

**Relazione della I Commissione Consiliare
Permanente**

AFFARI ISTITUZIONALI, PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, FINANZE E PATRIMONIO, ORGANIZZAZIONE E PERSONALE, ENTI LOCALI

Relatore di maggioranza Consigliere Paolo Baiardini

Relatore di minoranza Consigliere Fiammetta Modena

Relazioni orali ai sensi dell'art. 27 comma 6 del Regolamento Interno

Iscrizione ai sensi dell'articolo 47, comma 2 del Regolamento Interno


SUL

DISEGNO DI LEGGE

***“Misure di razionalizzazione delle spese del personale e
interventi finalizzati al reclutamento”***

Approvato dalla I Commissione Consiliare Permanente il 19.12.2007

Trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale il 20.12.2007




COMUNICAZIONE DELLA I
COMMISSIONE CONSILIARE
PERMANENTE

Si comunica che la I Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 19 dicembre u.s. ha esaminato in sede referente, a norma dell'art. 28, comma 2 del Regolamento Interno, l'ATTO N. 982 ed ha espresso a maggioranza parere favorevole sul testo che si propone così come emendato.

Inoltre, ha nominato quali relatori al Consiglio per la maggioranza il Consigliere Paolo Baiardini e per la minoranza il Consigliere Fiammetta Modena; ha autorizzato altresì la relazione orale ai sensi dell'art. 27, comma 6 del Regolamento Interno.

Si richiede infine l'iscrizione dell'atto medesimo ai lavori della prossima seduta del Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 47, comma 2 del Regolamento Interno.



(Schema di delibera proposto dalla I Commissione Consiliare permanente)

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale con deliberazione n. 1278 del 27.7.2007, concernente: "Misure di razionalizzazione delle spese del personale e interventi finalizzati al reclutamento", depositato alla Presidenza del Consiglio regionale in data 19.9.2007 e assegnato per competenza, in sede redigente, alla I Commissione Consiliare permanente in data 20.9.2007 (ATTO N. 982);

ATTESO che il suddetto disegno di legge, a norma di quanto previsto dall'art. 28, comma 2 del Regolamento interno, è stato esaminato dalla I Commissione in sede referente, viene rimesso al Consiglio secondo il procedimento ordinario;

VISTO il parere e udite le relazioni della I Commissione Consiliare permanente illustrate oralmente, per la maggioranza dal Consigliere Paolo Baiardini e per la minoranza dal Consigliere Fiammetta Modena (ATTO N. 982/BIS);

VISTA la legge 30 marzo 1998, n. 61;

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296;

VISTA la legge regionale 17 maggio 1980, n. 45;

VISTA la legge regionale 3 marzo 1995, n. 7;

VISTA la legge regionale 23 gennaio 1996, n. 3;

VISTA la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15;


VISTA la legge regionale 6 marzo 1998, n. 9;

VISTA la legge regionale 23 marzo 2000, n. 26;

VISTA la legge regionale 28 gennaio 2003, n. 2;

VISTA la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2;

VISTA la legge regionale 16 maggio 2007, n. 16;



VISTA la legge regionale 21 dicembre 2006, n. 17;


VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento Interno del Consiglio regionale;



- a) con votazione separata articolo per articolo, nonché con votazione finale sull'intera legge che ha registrato ... voti favorevoli, ... voti contrari e ... voti di astensione, espressi nei modi di legge dai ... Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- di approvare la legge regionale concernente: "Misure di razionalizzazione delle spese del personale e interventi finalizzati al reclutamento", composta di n. 11 articoli nel testo che segue:



<i>TESTO PROPOSTO DALLA GIUNTA REGIONALE</i>	<i>TESTO APPROVATO DALLA I COMMISSIONE CONSILIARE</i>
TITOLO I NORME GENERALI	CAPO I NORME GENERALI
Art. 1 (Finalità)	Art. 1 (Finalità)
<p>1. La presente legge ha come finalità il pieno ed ottimale utilizzo delle risorse umane impiegate dalla Giunta regionale, dal Consiglio regionale e dalle Agenzie strumentali della Regione valorizzando le competenze dalle stesse acquisite correlandole con i fabbisogni di professionalità emergenti, nei limiti della programmazione delle risorse finanziarie e delle esigenze previste dal piano dei fabbisogni.</p> <p>2. La presente legge ha come quadro di riferimento i principi in materia di razionalizzazione degli organici e di ottimizzazione delle risorse umane di cui alla legge 27 dicembre 2006, 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2007).</p>	<p>1. La presente legge ha come finalità il pieno ed ottimale utilizzo delle risorse umane impiegate dalla Giunta regionale, dal Consiglio regionale e dalle Agenzie strumentali di diritto pubblico della Regione valorizzando le competenze dalle stesse acquisite, correlandole con i fabbisogni di professionalità emergenti, nei limiti della programmazione delle risorse finanziarie e delle esigenze previste dal piano dei fabbisogni di personale.</p> <p>2. La presente legge ha come quadro di riferimento i principi in materia di razionalizzazione degli organici e di ottimizzazione delle risorse umane recati dalle leggi finanziarie statali.</p>
TITOLO II STABILIZZAZIONE E PROCEDURE DI RECLUTAMENTO	CAPO II STABILIZZAZIONE E PROCEDURE DI RECLUTAMENTO
Art. 2 (Procedure di stabilizzazione)	Art. 2 (Procedure di stabilizzazione)
<p>1. Negli anni 2007, 2008 e 2009 gli Enti di cui all'articolo 1, comma 1, nel</p>	<p>1. Negli anni 2008, 2009 e 2010 gli Enti di cui all'articolo 1, comma 1, nel</p>




rispetto della programmazione triennale dei fabbisogni di personale e delle risorse finanziarie connesse, nei limiti dei posti disponibili in organico, ~~possono procedere alla stabilizzazione del personale non dirigenziale che ha prestato servizio presso lo stesso Ente che attiva le procedure di stabilizzazione medesima e che si trova in una delle seguenti condizioni:~~

- a) in servizio a tempo determinato alla data del ~~31 dicembre 2006~~, presso ~~gli Enti regionali di cui all'articolo 1, comma 1,~~ da almeno tre anni, anche non continuativi;
- b) in servizio a tempo determinato alla data del ~~31 dicembre 2006~~ che maturi il requisito di cui alla lettera a) in forza di contratti anche non continuativi stipulati anteriormente alla data del ~~29 settembre 2006~~, con ~~gli Enti regionali di cui all'articolo 1, comma 1. Ai fini del conseguimento del suddetto requisito non sono computati i periodi di proroga del contratto di lavoro a tempo determinato intervenuti dopo la data del 29 settembre 2006;~~
- c) che abbia prestato servizio a tempo determinato ~~presso gli Enti regionali di cui all'articolo 1, comma 1,~~ per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data del ~~31 dicembre~~

rispetto della programmazione triennale dei fabbisogni di personale e delle risorse finanziarie connesse, nei limiti dei posti disponibili in organico, **predispongono entro il 30 aprile di ciascun anno, sentite le organizzazioni sindacali, piani per la progressiva stabilizzazione del personale non dirigenziale che si trova in una delle condizioni e in possesso dei requisiti di seguito indicati, riferiti e maturati presso lo stesso Ente che indice la procedura:**

- a) in servizio a tempo determinato alla data del **31 dicembre 2007** da almeno tre anni, anche non continuativi **nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge;**
- b) in servizio a tempo determinato alla data del **31 dicembre 2007**, che maturi il requisito di cui alla lettera a) in forza di contratti, anche non continuativi, stipulati anteriormente alla data del **28 settembre 2007;**
- c) che abbia prestato servizio a tempo determinato per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data del **31 dicembre 2007;**



2006-

~~2. Il personale di cui al comma 1, lettere a), b) e c), può essere immesso in ruolo a tempo indeterminato, previa presentazione di apposita domanda, purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge.~~

~~3. I soggetti in possesso di uno dei requisiti indicati al comma 1 sono immessi in ruolo a seguito dello scorrimento delle graduatorie formate sulla base della maggiore anzianità di servizio acquisita presso gli Enti regionali di cui all'articolo 1, comma 1,~~

d) già utilizzato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa che alla data del 31 dicembre 2007 abbia già espletato attività lavorativa per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 31 dicembre 2007, presso gli Enti di cui all'articolo 1, comma 1.



2. Le procedure di stabilizzazione del personale in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), prevedono l'espletamento di apposita procedura selettiva riservata con le modalità individuate dagli specifici regolamenti.

3. E' escluso dalle procedure di stabilizzazione di cui al presente articolo il personale impiegato presso le strutture speciali di supporto del Presidente e della Giunta regionale di cui all'articolo 16 della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e all'articolo 2 della legge regionale 23 marzo 2000, n. 26 nonché presso le strutture di supporto del Consiglio regionale di cui all'articolo 9 della legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e all'articolo 3 della legge regionale 23 gennaio 1996, n. 3.

4. Le graduatorie derivanti dalle selezioni di cui al comma 2, in conformità a specifica regolamentazione adottata dagli Enti di cui all'articolo 1, comma 1, sono utilizzate, previo scorrimento, anche in riferimento a posti resisi vacanti




<p>4. Alle graduatorie di cui al comma 3, non si applicano le disposizioni sulla validità e proroga previste per le graduatorie predisposte a seguito di concorsi pubblici.</p> <p>5. Il personale che matura l'anzianità di servizio di cui al comma 1 in differenti categorie, viene stabilizzato nella categoria relativa all'ultimo contratto stipulato.</p> <p>6. Il personale che matura il requisito di cui al comma 1, nella categoria D, viene stabilizzato nella posizione economica iniziale della categoria D1 - istruttore direttivo.</p>	<p>successivamente all'approvazione delle stesse, secondo i piani di cui al comma 1 ed in base alle disponibilità connesse alla vacanza di posti nella dotazione organica dei medesimi Enti.</p> <p>5. Alle graduatorie di cui al comma 4, non si applicano le disposizioni sulla validità ed eventuale proroga previste per le graduatorie predisposte a seguito di concorsi pubblici.</p> <p>6. Il personale che matura l'anzianità di servizio di cui al comma 1 in differenti categorie, è stabilizzato nella categoria relativa all'ultimo contratto stipulato.</p> <p>7. Il personale che matura i requisiti di cui al comma 1, nella categoria D, è stabilizzato nella posizione, D1 - "istruttore direttivo". Le Agenzie di cui all'articolo 1, comma 1, definiscono la posizione di stabilizzazione nell'ambito della propria autonomia organizzativa.</p> <p>8. La Giunta regionale, il Consiglio regionale e le Agenzie strumentali di diritto pubblico della Regione possono stipulare accordi quadro per stabilizzare il personale risultato idoneo a seguito dell'espletamento delle procedure selettive di cui al comma 2.</p>
<p>Art. 3 (Procedure di reclutamento)</p>	<p>Art. 3 (Procedure di reclutamento)</p>
<p>1. La Giunta regionale, il Consiglio regionale e le Agenzie strumentali della Regione, nel rispetto della programmazione dei fabbisogni di</p>	<p>1. Nell'ambito delle procedure concorsuali pubbliche per il reclutamento di personale non dirigenziale indette dagli Enti di cui</p>




~~personale e delle risorse finanziarie
comesse, nei limiti dei posti
disponibili in organico, possono
procedere alla copertura di posizioni
vacanti nella propria dotazione
organica, nelle categorie professionali
previste dal Contratto collettivo
nazionale di lavoro (CCNL) mediante
procedure concorsuali pubbliche.
Nell'ambito delle stesse procedure è
attribuito un punteggio aggiuntivo al
personale già titolare di contratti di
lavoro subordinato a tempo
determinato ovvero di rapporti di
collaborazione coordinata e
continuativa intercorsi con i medesimi
Enti nel quinquennio anteriore alla data
del 31 dicembre 2006. Il punteggio
aggiuntivo è attribuito tenendo conto
della tipologia e della durata del lavoro
prestato, come definiti da apposita
disciplina predisposta dai rispettivi Enti
regionali.~~

all'articolo 1, comma 1, è attribuito un punteggio aggiuntivo al personale già titolare di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato ovvero di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa intercorsi con i medesimi Enti nel quinquennio anteriore al 31 dicembre 2007, in relazione alla tipologia ed alla durata del lavoro prestato, come definito in apposita disciplina predisposta dagli Enti stessi.


2. I bandi di concorso per le assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 1, possono prevedere una riserva di posti non superiore al venti per cento per il personale che abbia maturato almeno tre anni, anche non continuativi, di esperienze di lavoro presso pubbliche amministrazioni, prevalentemente prestate presso gli Enti di cui all'articolo 1, comma 1, nel quinquennio anteriore al 31 dicembre 2007, mediante rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato e/o di collaborazione coordinata e continuativa.




<p>2. Le graduatorie formate ai sensi del comma 1 sono utilizzate anche per assunzioni a tempo determinato, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, secondo i piani di fabbisogno previamente definiti dai singoli Enti di cui al comma 1. Nell'ambito dello scorrimento delle graduatorie ai fini dell'assunzione a tempo determinato, una quota pari al sessanta per cento delle assunzioni programmate è riservata ai soggetti risultati idonei nelle predette graduatorie, con i quali sono stati stipulati contratti di collaborazione coordinata e continuativa, esclusi gli incarichi di nomina politica, per la durata complessiva di almeno un anno, anche non continuativo, raggiunta alla data del 29 settembre 2006, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 560, della legge finanziaria 27 dicembre 2006, n. 296.</p>	<p>3. I bandi per le selezioni finalizzate alle assunzioni a tempo determinato, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 indette dagli Enti di cui all'articolo 1, comma 1, limitatamente agli anni 2008, 2009, prevedono una quota pari al sessanta per cento delle assunzioni programmate riservata ai soggetti titolari di contratti di lavoro a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa, per la durata complessiva di almeno un anno, anche non continuativo, raggiunta alla data del 28 settembre 2007.</p> <p>4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, si applicano anche ai contratti di lavoro stipulati ai sensi degli articoli 16 della legge regionale n. 2/2005, 2 della legge regionale n. 26/2000, 9 della legge regionale n. 15/1997 e 3 della legge regionale n. 3/1996.</p>
	<p>Art. 4 (Valorizzazione del personale occupato in particolari ambiti di attività)</p>
	<p>1. La Giunta regionale, per le finalità indicate all'articolo 1, provvede alla valorizzazione del personale già occupato con rapporti</p>




	<p>contrattuali flessibili presso l'Agenzia regionale SEDES, secondo la disciplina prevista dagli articoli 2 e 3, per la messa a disposizione di tale personale all'Agenzia Umbria Sanità, ai sensi dell'articolo 7-quater della legge regionale 16 maggio 2007, n. 16.</p> <p>2. Gli Enti di cui all'articolo 1, comma 1, valorizzano le esperienze professionali maturate presso associazioni, fondazioni aventi natura pubblica o privata ovvero consorzi di natura esclusivamente pubblica, istituiti in base a previsione di legge regionale e ai quali la Regione partecipa in qualità di socio, secondo le modalità individuate dall'articolo 3.</p>
<p>TITOLO III PERSONALE ASSUNTO AI SENSI DELLA L. 61/1998 E DELLA L.R. 2/2003</p>	<p>CAPO III PERSONALE ASSUNTO AI SENSI DELLA L. 61/1998 E DELLA L.R. 2/2003</p>
<p>Art. 4 (Personale assunto presso gli uffici della Giunta regionale)</p>	<p>Art. 5 (Personale assunto presso gli uffici della Giunta regionale)</p>
<p>1. La Giunta regionale dispone l'inserimento nel ruolo ordinario dell'Ente, previa selezione riservata, del personale in servizio al 31 dicembre 2006 presso l'Ente stesso, già assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato presso la medesima Giunta regionale, ai sensi della legge 30 marzo 1998, n. 61, nonché di quello assunto dalla Giunta regionale con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 28</p>	<p>1. La Giunta regionale dispone l'inserimento nel ruolo ordinario dell'Ente, previa selezione riservata, del personale in servizio al 31 dicembre 2006 presso l'Ente stesso, già assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato dalla medesima Giunta regionale, ai sensi della legge 30 marzo 1998, n. 61, nonché di quello assunto dalla Giunta regionale con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 28</p>



gennaio 2003, n. 2 e già titolare di contratto a termine presso gli Enti locali.	gennaio 2003, n. 2 e già titolare di contratto a termine presso gli Enti locali.
	Art. 6 (Personale degli Enti locali addetto alla ricostruzione post-terremoto)
	1. Gli Enti locali che hanno assunto personale con contratto di lavoro a tempo determinato per le esigenze relative al sisma del 1997, possono prorogare tali contratti fino al 31 dicembre 2012, entro i limiti delle risorse finanziarie per essi assegnate dallo Stato alle Regioni.
TITOLO IV NORME TRANSITORIE, FINALI E FINANZIARIE	CAPO IV NORME TRANSITORIE, FINALI E FINANZIARIE
Art. 5 (Norma transitoria)	Art. 7 (Norme transitorie)
1. Nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale per gli anni 2007, 2008 e 2009 , gli Enti di cui all'articolo 1, comma 1 possono procedere allo scorrimento delle graduatorie degli idonei di concorsi per le categorie professionali e la Dirigenza banditi dagli stessi Enti, entro i termini di validità delle stesse, per la copertura dei posti in dotazione organica vacanti all'atto dell'indizione delle procedure concorsuali e che si renderanno tali a qualsiasi titolo, anche per effetto dei processi di riorganizzazione.	1. Nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale per gli anni 2008, 2009 e 2010 , gli Enti di cui all'articolo 1, comma 1, possono procedere allo scorrimento delle graduatorie degli idonei di concorsi per le categorie professionali e la Dirigenza banditi dagli stessi Enti, entro i termini di validità delle stesse, per la copertura dei posti in dotazione organica vacanti all'atto dell'indizione delle procedure concorsuali e che si rendono tali a qualsiasi titolo, anche per effetto dei processi di riorganizzazione. 2. Fino al completamento della procedura prevista dall'articolo 5, la




	<p>Giunta regionale continua ad avvalersi del personale già assunto con rapporto a tempo determinato indicato nello stesso articolo 5, mediante la proroga dei relativi contratti di lavoro.</p> <p>3. Gli Enti di cui all'articolo 1, comma 1, fatti salvi i casi di proroga derivanti dall'applicazione di altre normative, continuano ad avvalersi anche del personale di cui all'articolo 2, mediante la proroga dei relativi contratti di lavoro fino alla conclusione delle procedure selettive di stabilizzazione previste dallo stesso articolo 2.</p> <p>4. Gli Enti di cui all'articolo 1, comma 1, in relazione alle esigenze di assunzione a tempo determinato o per il conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa provvedono ad utilizzare prioritariamente il personale che ha maturato i requisiti di cui agli articoli 2 e 3, secondo i termini e le modalità definiti in apposite discipline.</p>
Art. 6 (Norme finali)	Art. 8 (Norme finali)
	<p>1. L'articolo 1 della legge regionale 17 maggio 1980, n. 45 (Provvedimenti per lo snellimento delle procedure in materia di concorsi per l'accesso agli impieghi regionali), come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 3 marzo 1995, n. 7 (Ulteriore modificazioni ed integrazione della L.R. 17 maggio 1980, n. 45 -</p>




<p>1=La legge regionale 3 marzo 1995, n. 7 è abrogata.</p> <p>2=La Giunta regionale adotta norme regolamentari per la disciplina delle procedure di accesso all'impiego presso la stessa e per la nomina delle commissioni esaminatrici per i concorsi indetti dalla stessa Giunta regionale.</p> <p>3=Le disposizioni di cui alla l.r. 7/1995 continuano ad applicarsi fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2.</p>	<p>Provvedimenti per lo snellimento delle procedure in materia di concorsi per l'accesso agli impieghi regionali), è abrogato.</p> <p>2. La legge regionale 3 marzo 1995, n. 7 è abrogata.</p> <p>3. La Giunta regionale, il Consiglio regionale e le Agenzie strumentali di diritto pubblico della Regione adottano norme regolamentari per la disciplina delle procedure di accesso all'impiego presso gli stessi e per la nomina delle commissioni esaminatrici dei concorsi indetti dai medesimi Enti.</p> <p>4. Le disposizioni di cui alla l.r. 7/1995 continuano ad applicarsi fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 3.</p> <p>5. L'Agenzia regionale per la Protezione dell'Ambiente e la Giunta Regionale, per il servizio di protezione civile, al fine di sopperire alle carenze di organico e per far fronte ai propri compiti istituzionali, fino al 31 dicembre 2008 continuano ad avvalersi del personale in servizio, con contratto a tempo determinato o con contratti di collaborazione alla data del 31 dicembre 2007, nel limite massimo di spesa complessivamente stanziata nell'anno 2007. I relativi oneri continuano a far carico sul bilancio degli stessi.</p> <p>6. L'Agenzia regionale per la Protezione dell'Ambiente, in qualità di Ente di promozione di ricerca ai</p>
--	---




	<p>sensi della legge n. 61 del 21 gennaio 1994 e della legge regionale n. 9 del 6 marzo 1998 può avvalersi di contratti di lavoro flessibile per lo svolgimento di progetti di ricerca ed innovazione tecnologica i cui oneri non risultino a carico del bilancio di funzionamento dell'Ente.</p>
	<p style="text-align: center;">Art. 9 (Forme di lavoro flessibili)</p>
	<p>1. Gli Enti di cui all'articolo 1, comma 1, in relazione alle tipologie di lavoro flessibile diverse da quelle di cui all'articolo 2 ed ai fini dei piani di stabilizzazione di cui al medesimo articolo con apposito regolamento provvedono a disciplinare i requisiti professionali, la durata minima delle esperienze professionali maturate presso i medesimi Enti, non inferiori ai tre anni, anche non continuativi, maturati entro il 31 dicembre 2007, nonché le modalità di valutazione da applicare in sede di procedure selettive, al cui positivo esito viene garantita l'assimilazione ai soggetti di cui all'articolo 2, lettera d).</p> <p>2. Il regolamento di cui al comma 1 è adottato esclusivamente a seguito dell'entrata in vigore dello specifico Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.</p>



	Art. 10 (Disposizioni per il personale del Servizio socio-sanitario)
	1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, commi 1 e 2 della legge 29 dicembre 2000, n. 401, il personale regionale in servizio presso la Direzione regionale sanità e servizi sociali a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2007 ed in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia o medicina veterinaria e di abilitazione all'esercizio della professione e che abbia svolto, alla medesima data, nell'ambito della carriera direttiva funzioni di programmazione ed organizzazione sanitaria, per un periodo non inferiore a cinque anni, è ammesso alle procedure per l'accesso alle posizioni di Dirigente medico di "Igiene, Epidemiologia e Sanità pubblica" delle Aziende ed Enti della Regione Umbria per i quali si applica il CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria, anche in carenza del diploma di specializzazione.
Art. 7 (Copertura finanziaria)	Art. 11 (Copertura finanziaria)
1. Gli oneri a carico del bilancio regionale derivanti dall'attuazione degli articoli 2, 3 e 5 sono ricompresi nel finanziamento dei piani occupazionali triennali dei fabbisogni della Giunta e del Consiglio regionale e delle Agenzie strumentali, nel rispetto dei limiti della vigente normativa in materia di valorizzazione della	1. Gli oneri a carico del bilancio regionale derivanti dall'attuazione degli articoli 2 e 3 sono ricompresi nel finanziamento dei piani occupazionali triennali dei fabbisogni della Giunta, del Consiglio regionale e delle Agenzie strumentali, nel rispetto dei limiti della vigente normativa in materia di dotazione organica e in coerenza con le



<p>dotazione organica e in coerenza con le disposizioni di cui alla legge regionale 21 dicembre 2006, n. 17.</p> <p>2. Al finanziamento degli oneri di cui al comma 1 si provvede per l'esercizio finanziario 2007 e successivi mediante gli stanziamenti previsti rispettivamente nella unità previsionale di base 02.1.005 denominata "Amministrazione del personale e servizi comuni", nella unità previsionale di base 01.1.005 denominata "Funzionamento del Consiglio regionale", nella unità previsionale di base 02.1.010 denominata "Contributi ad enti ed associazioni" (cap. 740) e nella unità previsionale di base 09.1.001 denominata "Interventi a favore della promozione e della commercializzazione del turismo" (cap. 5303).</p> <p>3. Agli oneri derivanti dall'articolo 4 si provvede con le risorse di cui all'articolo 14 comma 14 della legge 30 marzo 1998 n. 61 fin quando disponibili, dopodichè il finanziamento verrà assicurato con risorse regionali nell'ambito degli stanziamenti previsti nella unità previsionale di base 02.1.005 denominata "Amministrazione del personale e servizi comuni".</p>	<p>disposizioni di cui alla legge regionale 21 dicembre 2006, n. 17.</p> <p>2. Al finanziamento degli oneri di cui al comma 1 si provvede per l'esercizio finanziario 2008 e successivi mediante gli stanziamenti previsti rispettivamente nella unità previsionale di base 02.1.005 denominata "Amministrazione del personale e servizi comuni", nella unità previsionale di base 01.1.005 denominata "Funzionamento del Consiglio regionale", nella unità previsionale di base 02.1.010 denominata "Contributi ad enti ed associazioni" (cap. 740) e nella unità previsionale di base 09.1.001 denominata "Interventi a favore della promozione e della commercializzazione del turismo" (cap. 5303).</p> <p>3. Agli oneri derivanti dall'articolo 5 e dall'articolo 7, comma 2, si provvede con le risorse di cui all'articolo 14, comma 14, della legge 30 marzo 1998 n. 61 fin quando disponibili, dopodichè il finanziamento verrà assicurato con risorse regionali nell'ambito degli stanziamenti previsti nella unità previsionale di base 02.1.005 denominata "Amministrazione del personale e servizi comuni".</p> <p>4. Al finanziamento degli oneri derivanti dall'articolo 7, comma 3, per l'esercizio finanziario 2008 e successivi si continua a provvedere con stanziamenti corrispondenti a quelli previsti negli esercizi</p>
--	--



precedenti per i contratti da
prorogare.

b) *con distinta votazione che ha registrato n.
voti favorevoli, n. voti contrari e n.
voti di astensione, espressi nei modi di legge
dai Consiglieri presenti e votanti*

DELIBERA

- di dichiarare urgente la presente legge ai sensi dell'articolo 38, comma 1, dello Statuto Regionale determinandosi l'entrata in vigore della legge medesima il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.